



OSSERVAZIONI

DEL GRUPPO DEI SOCI RISPARMIATORI EX BANCA MEDITERRANEA (costretto a confluire nel 2000/2007 in Banca di Roma-Capitalia/Unicredit) **APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI** (nel giudizio r.g.a.c. Corte di Appello di Potenza n.125/2009) **E APPELLANTI** (nel giudizio riunito r.g.a.c. Corte di Appello di Potenza n.139/2009)

AVVERSO

ALLA BOZZA DI RELAZIONE TRASMESSA IL 31.08.2026 (ore 23:54) **DAL DOTT. ALBERTO DI BISCEGLIE CTU NOMINATO DALLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA CON ORDINANZA DEL 28.10.2025 DEPOSITATA IL 30.11.2025**

21 settembre 2026

OSSERVAZIONI AVVERSO ALLA BOZZA DI CTU 31.08.2026

Giudizio r.g.a.c. n.**125/2009** Corte di Appello di Potenza
a cui è riunito il giudizio r.g.a.c. n.**139/2009**

- - - - -

Con il presente atto la difesa del Gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza, appellati/appellanti incidentali nel giudizio r.g.a.c. n.125/2009 e appellanti nel giudizio riunito r.g.a.c. n.139/2009 formula le osservazioni avverso alla bozza di relazione trasmessa il 31.08.2026 (alle ore 23:54) dal dott. Alberto Di Bisceglie (link, *https://www.giustabanca.it/gb/wp-content/uploads/2026/09/Bozza-ctu-DiBisceglie*) nominato Ctu dalla Ecc. Corte di Appello di Potenza.

A tal riguardo si evidenzia, si censura e si rileva al Ctu quanto di seguito riportato.

1
DEFICIT METODOLOGICO - ERRORES IN PROCEDENDO

In via preliminare si contesta il fatto che, nella bozza di relazione in questione, il Ctu ha **voluto fare riferimento, per larga parte ed in misura significativa, a documentazione che si sarebbe dovuta ritenere espunta dalla Corte territoriale.**

Infatti, per disattendere quanto già sostenuto in 1° grado innanzi a Tribunale di Melfi dai CCttpp Rizzo ed altri per i soci-risparmiatori del Gruppo di minoranza ex Banca Mediterranea di riferimento in causa, suffragato dai molteplici documenti allegati, il Ctu alle pagine 63-64 ha voluto reintrodurre l'argomento dello *stock di tesoreria* ammontante a 1.894 miliardi di lire.

Tanto al **solo** scopo di ritenere che non si potesse fare riferimento al metodo della *"**somma delle parti**"*, come sostenuto in 1° grado nella relazione dei CCttpp Rizzo ed altri, in quanto esso *"sommava valori lordi"*, laddove si sarebbero dovute tenere presenti anche le passività, fronteggiate, per l'appunto, dalla Banca di Roma tramite un c.d. conto di corrispondenza, *alias* tramite l'**OSCURO** e **CONTESTATISSIMO** *stock di tesoreria*.

Sempre a tal proposito, si è argomentato che esso fosse stato inserito nell'attivo del ramo di azienda *«per espressa attestazione della perizia e della società di revisione»*

allegate all'operazione del conferimento di Banca di Roma nella nuova società Mediterranea Servizi 2000 costituita il 16.05.2000.

Orbene, è di tutta evidenza che l'esistenza, la tipologia e la finalità del prefato conto di corrispondenza siano state ricavate proprio dalla documentazione *illo tempore* prodotta dalla difesa della banca controparte e, in modo particolare, dalla perizia penale dei dott. Marciano-Sandulli, depositata il 09.12.2005 al S. Procuratore della Repubblica di Potenza, che l'Ecc. Corte adita ha **espressamente espunto** unitamente a tutti gli altri documenti connessi e depositati in 1° grado dalle parti dopo il termine ex art.184 c.p.c. (prev.) del 20.12.2002.

A contrario, della lunga dissertazione del Ctu sullo *stock di tesoreria* **non vi è alcuna traccia** nella documentazione ritualmente acquisita in 1° grado entro il richiamato termine del 20.12.2002.

Ex multis, illuminante dovrà essere ritenuta la relazione della società Kpmg, l'unica che faccia un generico accenno alla operazione di scorporo, relegata, però, in un periodo incidentale, senza, comunque, specificarne l'ampiezza, la struttura e la vera finalità (la susseguente cessione del ramo di azienda ad altro soggetto bancario).

2

VIOLAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLA ECC. CORTE ADITA IN MATERIA DI RITUALE PRODUZIONE DI PROVA DOCUMENTALE

Sempre ai fini di cui sopra, si stigmatizza e si censura il tentativo del Ctu di ritenere supportate le proprie considerazioni anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa del Gruppo di minoranza di riferimento, riguardante tutti i documenti con particolare riguardo a quella afferente all'atto di conferimento del ramo di azienda da Banca di Roma a Nuova Banca Mediterranea del 26.06.2000, notaio G. Mariconda, affoliato come documento 70, sussunto nel faldone n.2.

Tale *modus procedendi* deve dirsi **assai censurabile sul piano metodologico, processuale e DEONTOLOGICO**.

Infatti, per prima cosa, si contesta all'ausiliare dell'Ecc. Corte l'uso della predetta documentazione, perché esibita e prodotta oltre il termine ex art. 184 c.p.c. (prev.),

quindi non tempestiva e ben oltre l'arco temporale del 20.12.2002 preso in considerazione dalla Ecc. Corte.

In secondo luogo, ma concettualmente *a fortiori*, si contesta che la documentazione *de qua* fu depositata in atti dalla difesa del Gruppo di minoranza di riferimento **solo** a confutazione di quella offerta tardivamente dalla banca controparte.

Ancora nell'atto di appello, come significativamente sottolineato dal Giudice *ad quem,* la difesa del Gruppo di minoranza di riferimento ha **veementemente censurato** l'ammissibilità di tale produzione, depositando a tale scopo la nota della Procura della Repubblica di Potenza datata 30.06.2009, in cui veniva attestato che il fascicolo penale r.g.n.r n.1094/2005 Procura della Repubblica di Potenza non era mai stato smarrito, diversamente da quanto asserito dal difensore avversario … nel foglio di deduzioni allegato al verbale dell'udienza del 30.05.2007 innanzi al Tribunale di Melfi per la precisazione delle conclusioni; circostanza altresì ribadita dall'avv. … Rosania, difensore del Gruppo di minoranza di riferimento, e verbalizzata all'udienza di discussione orale tenuta il 25.03.2025 innanzi alla Ecc. Corte.

A tale proposito si richiama quanto esplicitamente riportato alle pagine 16-18 dell'atto di appello del Gruppo dei soci di minoranza ex Banca Mediterranea di riferimento (giudizio r.g.a.c. n.139/2009) e pure alle pagine 42-44 della successiva comparsa di risposta con appello incidentale del detto Gruppo (giudizio r.g.a.c. n.125/2009).

Ergo, è fin troppo ovvio affermare *quod omnes intelligunt*: una volta venuta meno la contestata produzione bancaria, anche quella ancillare e servente, depositata dagli odierni appellanti incidentali solo a confutazione, diviene *tamquam non esset*:

"Simul stabunt, simul cadent".

3

FRAINTENDIMENTO DELLA PROVA DOCUMENTALE DEPOSITATA IN VIA SUBORDINATA DALLA DIFESA DEL GRUPPO DEI SOCI RISPARMATORI DI MINORANZA EX BANCA MEDITERRANEA DI RIFERIMENTO

Senza minimamente rinunciare alla eccezione di metodo e di merito di cui sopra, si evidenzia che la documentazione innanzi richiamata non contempla mai alcun

riferimento probante ed *ex professo* allo *stock di tesoreria*, né delinea il perimetro della **sconosciuta** operazione di scorporo (ovviamente per i soci di minoranza).

Ne discende, inequivocabilmente, che il richiamo del Ctu anche alla documentazione prodotta dalla difesa del Gruppo di minoranza di riferimento in causa sia stato *ad usum* ed impressionistico per avvalorare il contenuto della perizia penale Marciano-Sandulli, l'unica che abbia affrontato e sviluppato *ex professo* il discorso dello *stock di tesoreria*.

Infatti, la documentazione enfaticamente e pomposamente richiamata dal Ctu della Ecc. Corte come atti di produzione promanante dalla difesa dei soci appartenenti al Gruppo di minoranza di riferimento, **oltre ad ubbidire ad una finalità *ad opponendum*, non contiene affatto una trattazione specifica ed articolata incentrata sullo *stock di tesoreria***.

La perizia a firma dei dott. Fiore e Marengo, ad esempio, richiamata dal Ctu è tutt'altro che decisiva al riguardo: difatti, a pagina 10 della stessa si afferma che *«i dati contabili desumibili dalle informazioni e dai documenti utilizzati specificati al punto che precede sono stati assunti dai periti **senza svolgere ulteriori attività di riscontro,** approfondendo esclusivamente le problematiche di tipo valutativo»*.

Quindi, sul punto, vi è una chiara motivazione ***per relationem***.

Soprattutto, a pagina 28, sempre della medesima relazione, si afferma che *«i pagamenti o le riscossioni effettuati dalla conferente, d'intesa con la conferitaria - a fronte di crediti e debiti ceduti - **saranno neutralizzati** attraverso un conguaglio monetario* (per l'appunto lo **stock di tesoreria**) *tra conferente e conferitaria, al fine di mantenere il patrimonio netto contabile di conferimento al 30 aprile 2000 pari a L. 90 miliardi»*.

Quindi il famigerato conto di corrispondenza, lungi dall'essere stato rinvenuto e constatato dai periti, avrebbe dovuto formare oggetto di una "intesa con la conferitaria" (Quando? Come? In che termini?).

Principalmente, però, si evidenzia che *«i pagamenti e le riscossioni ... **saranno neutralizzati** attraverso un conguaglio monetario»*; l'uso del modo indicativo e del tempo futuro (*«saranno neutralizzati»*) sta ad indicare che al momento del conferimento non vi era alcun *stock di tesoreria*.

Del resto la "**futura intesa**", *ergo* un vero e proprio obbligo giuridico, avrebbe pur

sempre dovuto avere una sua forma esplicita, quanto meno *ad probationem,* e soprattutto sarebbe dovuta constare in primo luogo nel bilancio di Banca di Roma, come ribadito dall'avv. … Rosania e verbalizzato all'udienza di discussione orale tenuta il 25.03.2025 innanzi alla Ecc. Corte.

In verità, ribadendo che sul punto non si è accettato, non si accetta e non si accetterà mai alcun contraddittorio, dato il tenore della sentenza provvisoria n.447/2025 della Ecc. Corte, quella produzione aveva il mero **obiettivo di screditare** la documentazione avversaria, puntando semmai sulla lealtà della difesa della banca controparte di esibire, finalmente, gli archivi aziendali.

Viceversa, la bozza di ctu estrapola *ad usum* la richiamata produzione dal contesto processuale in cui era sorta, distorcendone l'intimo contenuto. Il tutto, evidentemente, per corroborare notizie che, invece, sono state mutuate da documentazione espunta dal giudice. Non vi è chi non veda che, così procedendo, si sia "fatto rientrare dalla finestra" quello che era uscito dalla porta: per l'appunto, la perizia depositata al Pm dai dott. Marciano-Sandulli, ovviamente, maliziosamente, tacendolo.

4

TRAVISAMENTO DEI FATTI CIRCA LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA DIFESA DEL GRUPPO DEI SOCI RISPARMATORI DI MINORANZA EX BANCA MEDITERRANEA DI RIFERIMENTO IN SEDE DI APPELLO PRINCIPALE NEL GIUDIZIO RIUNITO N.139/2009

Ancora con riferimento a quanto sopra, si ripete, senza intendere minimamente sanare il deficit metodologico, come sopra censurato, al solo scopo di **MORALIZZARE** la causa, si evidenzia a chiare lettere che lo ***stock di tesoreria*** **non è mai esistito**.

Nè potrebbe opinarsi il contrario.

Infatti, ove si volesse dare valore al bilancio di scorporo di Banca Mediterranea, alla voce 35 apparirebbe il noto saldo di L. 1.894.056.479.104 denominato, per l'appunto, *stock di tesoreria*; voce suddivisa in tre colonne, riportanti al 31.12.1999 l'importo pari a "0", al 30.04.2000 ancora "0" e in ultimo, nella terza colonna il citato saldo a L. 1.894.056.479.104.

Orbene, in disparte del fatto che la voce 35 non avrebbe dovuto ospitare alcun saldo,

perchè l'importo da scorporare non riguardava Banca Mediterranea che non disponeva di quello stock, non sarebbe stato possibile, in nessun caso, da tale mero dato contabile dedurne la veridicità e quindi la sua reale esistenza.

Sarebbe stato necessario, per una ctu che non avesse voluto accettare acriticamente i dati formali del bilancio, predisposti e redatti dalla interessata banca incorporante rinvenire all'interno dei suoi bilanci (depositati in atti) operazioni riguardanti la scissione degli assett di conferimento.

In particolare, avrebbe dovuto individuare da quale rapporto attivo (in diminuzione) o passivo (in aumento), sotto quale data, con quale causale e con riferimento a quale documento autorizzativo, sarebbe stato possibile dedurre la realità del prefato conto di corrispondenza *stock di tesoreria*.

Di esso, infatti, non c'è traccia né nei richiamati bilanci, né negli atti contabili dei rispettivi istituti di credito; circostanza davvero sorprendente anche considerando che lo *stock di tesoreria*, comportando un sensibile indebitamento per l'incorporante Banca di Roma, avrebbe necessariamente dovuto essere inserito nei bilanci di quest'ultima, che invece non lo hanno riportato.

É appena il caso di sottolineare che quei bilanci non sono mai stati impugnati, né hanno ricevuto rilievi da parte degli organi di vigilanza.

Ergo gli stessi sono stati sicuramente chiari e veridici, a meno di ritenere che il management della Banca di Roma fu decisamente infedele e non avveduto.

Del resto non si capisce davvero il detto conto di corrispondenza in cosa sarebbe consistito: un prestito? Un titolo di credito? Un contratto? Una elargizione a titolo definitivo?

Si aggiunga che l'**oscura** operazione del conto di corrispondenza si sarebbe dovuta interpretare anche alla luce della successiva cessione del ramo di azienda alla Banca Popolare di Bari.

La detta cessione, lungi dall'essere stata una operazione slegata dagli accadimenti precedenti, ne ha rappresentato il naturale epilogo, come del resto spiegato nella stessa perizia penale Marciano-Sandulli, cui non può farsi riferimento, perché espunta dalla Ecc. Corte adita; ciononostante, se utilizzata surrettiziamente, la perizia non potrebbe

non essere esaminata che nella sua interezza, non limitandosi a compulsare le sole pagine finali da 105 a 113, bensì anche il complesso delle precedenti pagine da 1 a 104, che tentano di ricostruire l'intera **oscura** vicenda *ante* e *post* fusione e dalle quali si ha conferma del progetto perseguito dalla Banca di Roma ben prima del 1999 e finalizzato ad acquisire il patrimonio di Banca Mediterranea (mediante l'incorporazione), alla sua contestuale scissione ed alla vendita delle parti di esso particolarmente appetite dal mercato.

Ad ogni modo, in questa sede si fa cenno alla prefata cessione **solo** perché il Ctu ha affermato nella sua bozza di relazione (a pagina 64): *«Né può trascurarsi che l'acquirente della conferitaria ha acquisito, con essa, anche il credito di 1.894 miliardi verso la Banca di Roma, il cui valore è pertanto già compreso nel prezzo di cessione di 550 miliardi»*.

Tuttavia, è sorprendente che il Ctu non abbia colto l'enorme paradosso di una **cessione senz'altro illogica e mortificante finanche per il buon senso comune**, la quale, a fronte dell'incasso da parte di Banca di Roma di 284 milioni di euro versatile dalla Banca Popolare di Bari, avrebbe comportato l'asserito obbligo della stessa Banca di Roma di farsi carico nei confronti di Banca Popolare di Bari della **stratosferica somma di oltre 978 milioni di euro** (cioè 1.894 miliardi di lire in cifra tonda), vale a dire di un valore multiplo di circa 4 volte il prezzo della cessione. Tanto avrebbe determinato un saldo tra entrate e uscite di cassa di oltre 1.300 miliardi di lire, a titolo di un bislacco sinallagma.

Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato, deve convenirsi che questo **famigerato conto di corrispondenza**, *stock di tesoreria*, sia stato nulla più che una **invenzione**.

Del resto, ove tutto fosse stato LIMPIDO e STRINGENTE, perché la difesa della banca controparte **non ne ha fatto menzione *ab imis***, semmai producendo, come sarebbe stato nel suo interesse, tutta la documentazione a corredo dello (escamotage) *stock di tesoreria* ?

La necessitata conseguenza è che il metodo della *"somma delle parti"* resti l'unico che si possa perseguire nel caso di specie per cogliere appieno la falsità del bilancio e l'entità del pregiudizio subito dai soci di minoranza ex Banca Mediterranea a seguito degli infedeli valori attribuiti al concambio.

All'uopo si rammenta che nell'analoga situazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia così si regolò l'allora Banca di Roma, utilizzando proprio il metodo della *"somma delle parti"*, come approvato dalla assemblea dei soci di Banca di Roma il 16.05.2002 a Roma (cfr. verbale-atto n.41589/11012 notaio G. Mariconda in doc.35 fasc. avv. Rosania di 1° grado).

5

RILIEVI IN ORDINE ALLA SUPPOSTA CHIAREZZA DEL BILANCIO AL 31.12.1999 DELLA INCORPORATA BANCA MEDITERRANEA

Sebbene i quesiti formulati dalla Corte di Appello contemplassero, nell'ordine, prima il discorso della chiarezza del bilancio e, solo dopo, della veridicità di esso (sequela, del resto, seguita nella bozza), si è inteso, con queste osservazioni, invertirne la trattazione.

Simile modo di procedere è dipeso dal fatto che, sul primo aspetto, il Ctu si è limitato, per sua stessa ammissione (si veda quanto riportato a **pagina 41** bozza), ad una perizia meramente contabile, in quanto una verifica analitica era preclusa dalla indisponibilità "del verbale ispettivo della Banca d'Italia e degli archivi aziendali".

Pertanto, nell'angusto perimetro di cui sopra, sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, cogliere vizi formali intrinseci od incoerenze di tipo logico argomentativo.

Viceversa, ci si sarebbe trovati di fronte a situazioni "meramente scolastiche".

Tuttavia, anche e soprattutto ai fini della ben più complessa problematica attinente alla veridicità del bilancio, si evidenzia che le stesse società di revisione hanno trovato i bilanci coerenti e formalmente rispettosi dei canoni previsti del codice civile, **dando però, per buoni i valori sottesi**.

Quindi, ai fini che interessano il presente giudizio, quelle relazioni dovranno dirsi tutt'altro che decisive.

Quanto alla veridicità, invece, *multissima quaestio*.

A tal proposito, ribadendo le censure di metodo e di merito di cui ai punti che precedono, si evidenzia che il problema della veridicità è stato affrontato basandosi largamente su documentazione inutilizzabile.

É evidente, invece, che la falsità del bilancio non potrà giammai essere colta in

elementi endogeni, bensì necessariamente esogeni.

Il Ctu, privandosi della possibilità di menare lo sguardo oltre i limiti **asfittici** del bilancio, si è precluso la possibilità di considerare l'intero compendio istruttorio. Sul punto, si è sostenuto a pagina 45 della bozza peritale, che "*la congruità del rapporto di cambio va apprezzata sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili alla data della determinazione, e non alla luce di fatti, risultati operazioni successivi*".

Viceversa, deve osservarsi che non vi è dubbio che non possa farsi riferimento ad accadimenti successivi rispetto alla delibera di fusione, con la precisazione, però, che la difesa del Gruppo dei soci di minoranza ha depositato il verbale di approvazione del bilancio di Banca di Roma relativo all'anno 2000/2001, **inteso come fatto giuridico e non come atto giuridico.**

Detto in altri termini, non è stato valutato "in sé" il bilancio in questione, ma in quanto prova indiretta di fatti determinatisi entro il 31.12.1999. Si allude alle utilità della ex Banca Mediterranea che la Banca di Roma si è trattenuta in seno, esattamente come precisato nella relazione dei CCttpp Rizzo ed altri, allegata alla replica istruttoria del 04.01.2006 della difesa del Gruppo di minoranza di riferimento.

In sostanza, il bilancio 2000/2001, della Banca di Roma è stato considerato come la prova della falsità del bilancio 1999 della Banca Mediterranea.

Né potrebbe dubitarsi che gli accadimenti *in fieri* (fusione per incorporazione, il successivo scorporo del ramo di azienda, il conferimento del detto ramo nella costituenda Nuova Banca Mediterranea da parte della Banca di Roma e finanche la cessione della Nuova Banca Mediterranea) non fossero conosciuti o conoscibili da parte degli amministratori della banca incorporante.

Di contro, erano assolutamente ignoti ai soci di minoranza. Pertanto, è sicuramente contestabile l'affermazione secondo cui un lettore della delibera di fusione avesse tutti gli elementi per rendersi conto del reale andamento della banca incorporanda.

Da dove emerge l'**ampiezza** e la **struttura** della operazione di scorporo?

Il fatto che la Banca di Roma si sarebbe fatta carico dei debiti del ramo di azienda, mediante il rilascio di uno *stock di tesoreria*?

Della evidentemente programmata cessione del ramo di azienda alla Banca Popolare di Bari, ivi includendo anche lo *stock di tesoreria*? Un bilancio che non abbia fornito

quei dati può dirsi veritiero?

6

ULTERIORI RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI CHIAREZZA DEL BILANCIO DI BANCA MEDITERRANEA AL 31.12.1999

A ben vedere, però, alla luce di quanto sopra, il bilancio non può dirsi neanche chiaro. Infatti, le problematiche, sopra affrontate, in quale parte di esso sono state evidenziate?

Lo scorporo del ramo di azienda, il fantomatico *stock di tesoreria*, la successiva vendita alla Banca Popolare di Bari potevano dirsi argomenti "chiari" e noti solo per gli amministratori di Banca di Roma, scontatamente *in fieri*, ma non certo per gli ignari soci di minoranza. Il lettore "neutro", dalla compulsazione del bilancio, giammai sarebbe stato in grado di coglierne gli aspetti più reconditi.

Né gli allegati dicevano di più, visto che la stessa perizia Kpmg relega la vicenda dello scorporo in un periodo incidentale, senza evidenziarne ampiezza e struttura.

7

CONSIDERAZIONI FINALI

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, si chiede al Ctu di **rimeditare** *ex funditus* il suo elaborato, facendo venire meno ogni riferimento formale e sostanziale alla documentazione depositata dalle parti oltre la data del 20 dicembre 2002 e segnatamente dovrà escludere tutti i documenti del fascicolo dell'avv. … Rosania, difensore del Gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza ex Banca Mediterranea di riferimento, contenuti nel faldone 2 (e quelli indicati dal Ctu da 68 a 82) e depositati in sede di appello nel giudizio r.g.a.c. n.139/2009.

Di contro, **dovrà basarsi unicamente sulla produzione documentale depositata, in primo grado, innanzi al Tribunale di Melfi, da tutte le parti legittimamente entro la data del 20.12.2002**.

Per conseguenza, la chiarezza, ma soprattutto la veridicità del bilancio di Banca Mediterranea al 31.12.1999 dovranno essere valutate *ut supra.*

Pertanto, la congruità del concambio dovrà necessariamente essere parametrata sui

valori della relazione dei CCttpp Rizzo e altri, quindi, considerando, nel caso di specie, come unica metodologia praticabile la *"somma delle parti"*.

La detta relazione osserva che la Banca di Roma acquisì, attraverso il meccanismo della fusione, componenti patrimoniali successivamente rappresentate nei propri bilanci 2000/2001 e in parte monetizzate.

Essa individua, ai valori di bilancio della stessa Banca di Roma, utilità complessive nell'ordine di **L. 3.013 miliardi**, ridotte prudenzialmente a **L. 2.558 miliardi** mediante scarti per circa L. 450 miliardi.

Questo dato è particolarmente significativo perché la metodologia Rizzo e altri non consiste nell'attribuire alla Mediterranea un valore arbitrario.

Essa, in larga e preponderante misura, parte dai **valori successivamente esposti dalla stessa incorporante**. È quindi necessario che il C.T.U. individui, voce per voce, quali di tali valori:

- non appartenevano economicamente alla Mediterranea;
- erano già compresi nel valore del ramo;
- erano gravati da passività;
- erano già considerati nella valutazione del concambio;
- non erano conoscibili alla data del 31 dicembre 1999;
- oppure costituiscono effettivamente utilità aggiuntive.

La prefata relazione dei CCttpp attribuisce anche specifico rilievo ai nove sportelli trattenuti da Banca di Roma, sottolineando che il loro valore non può essere ridotto al mero valore contabile dei cespiti.

Il valore di uno sportello bancario comprende infatti, secondo la ricostruzione Rizzo, elementi quali: localizzazione, clientela, rapporti amministrati, avviamento, impianti, attrezzature, capacità distributiva.

La stessa relazione osserva inoltre che la medesima Banca di Roma aveva successivamente realizzato operazioni di cessione di blocchi di sportelli. Il tema è rilevante perché la valutazione della Mediterranea mediante multipli e dati di mercato rischia di non cogliere adeguatamente il valore specifico della sua rete territoriale.

Essa evidenzia, inoltre, che nel 1999 la Mediterranea acquistò **15.500 azioni proprie** a **L. 8.000/azione** (in cifra tonda), mentre il valore implicito del concambio fu di **L.**

5.830/azione (in cifra tonda), con un differenziale di circa il 21%.

Il citato elaborato rileva quindi che, pochi mesi prima della fusione, la stessa società aveva acquistato proprie azioni a un prezzo significativamente superiore a quello implicito nel concambio.

Anche questo dato non deve essere assunto come prova automatica di un valore di L. 8.000, ma costituisce certamente un **elemento di verifica** che il giudizio integrato dovrebbe considerare.

Il Ctu non può utilizzare il prezzo delle azioni proprie come dato irrilevante senza spiegare perché una transazione effettiva e prossima alla data di riferimento della fusione debba essere considerata meno significativa dei valori teorici ottenuti mediante multipli di banche comparabili.

La relazione dei CCttpp Rizzo e altri offre un elemento ulteriore che dovrebbe essere valorizzato.

Il precedente della fusione della controllata Banco di Sicilia nella Banca di Roma, come richiamato al precedente punto 4, dimostra che la stessa Banca di Roma aveva adottato la *"**somma delle parti**"* come approccio valutativo principale.

La questione è quindi quasi speculare:
perché una metodologia ritenuta appropriata dalla stessa Banca di Roma in una propria operazione di fusione bancaria dovrebbe essere considerata inidonea quando viene utilizzata per verificare il concambio della Mediterranea?

A tutto voler concedere, in via del tutto gradata e senza rinunciare a tutte le eccezioni di metodo e di merito di cui sopra, il Ctu dovrebbe sottoporre i risultati della citata relazione dei CCttpp quanto meno ad uno stress test quantitativo.

All'uopo il Ctu dovrebbe elaborare almeno cinque scenari:

Scenario A metodologia originaria
- valori patrimoniali e reddituali originari;
- criteri di mercato;
- benefici L. 216 miliardi;
- rapporto risultante: 2,37 - 2,58;
- rapporto deliberato: 2,50.

Scenario B SOTP prudenziale CCttpp Rizzo e altri

- 2.558 miliardi di lire di valore complessivo;
- deduzioni già operate dalla relazione Rizzo e altri;
- verifica delle passività correlate;
- verifica dello *stock di tesoreria*;
- eliminazione di eventuali duplicazioni;
- determinazione del valore netto per azione.

Scenario c SOTP ex ante
Il medesimo approccio della relazione dei CCttpp Rizzo e altri, ma limitato alle componenti che il Ctu ritenga dimostrabili come economicamente esistenti o ragionevolmente conoscibili al 31.12.1999.

Scenario D intermedio
Si includano solo le componenti su cui il Ctu riconosca una ragionevole evidenza, con esclusione delle componenti maggiormente controverse.

Scenario E SOTP di massima prudenza
Si mantengano le deduzioni più conservative della relazione dei CCttpp Rizzo e altri, verificando comunque il valore economico degli asset rimasti presso Banca di Roma e dello *stock di tesoreria*.

Al riguardo dei sopra citati scenari il Ctu deve indicare il rapporto di concambio per ciascuno di essi.

È questo il punto che dovrebbe essere chiarito espressamente alla Ecc. Corte adita.

Per ogni scenario dovranno essere indicati:

Scenario	**Valore Mediterranea**	**Valore per azione**	**Valore Banca di Roma per azione**	**Concambio risultante**
A - Originario	da verificare	da verificare	da verificare	2,37–2,58 / 2,50
B - SOTP Rizzo	L. 2.558 mld	L. 35.360	da verificare	da calcolare
C - SOTP ex ante	da determinare	da determinare	da determinare	da calcolare
D - Intermedio	da determinare	da determinare	da determinare	da calcolare
E - Prudenziale	da determinare	da determinare	da determinare	da calcolare

Il Ctu non dovrebbe essere chiamato a scegliere arbitrariamente uno scenario. Dovrebbe invece fornire alla Corte gli elementi quantitativi necessari affinché essa possa apprezzare l'ampiezza della banda effettivamente sostenibile.

PRECISAZIONE RILEVANTE SUL VALORE DI L. 35.360 DEI CCTTPP

Il valore di **L. 35.360 per azione** della relazione dei CCttpp Rizzo e altri non costituisce

automaticamente il “concambio corretto”, ma è quel valore ottenuto mediante una ricostruzione delle utilità complessivamente riferibili alla Mediterranea e successivamente rimaste o realizzate dalla Banca di Roma.

In definitiva, la stima di **L. 35.360** per azione costituisce il valore risultante dalla **ricostruzione SOTP** della detta relazione, da sottoporre a verifica quanto alla piena riferibilità temporale ed economica delle singole componenti alla data di riferimento.

Non è la semplice pretesa di imporre un numero, bensì di verificarlo.

RAPPORTO TRA L. 35.360 e L 5.830 (in cifra tonda)

Il dato quantitativo è comunque estremamente significativo.
La relazione dei CCttpp determina:
valore economico ricostruito: L. 35.360/azione

contro

valore riconosciuto attraverso il concambio: L. 5.830/azione.

La differenza è quindi di circa **L. 29.530/azione**.

La stessa relazione utilizza tale differenziale ai fini della quantificazione del pregiudizio risarcitorio.

Una differenza di tale ampiezza non può essere liquidata come una normale oscillazione metodologica senza un'analisi dettagliata delle singole componenti.

APPROCCIO PRUDENZIALE ADOTTATO DAI CCTTPP

Va inoltre sottolineato che la relazione suddetta non utilizza semplicemente il totale lordo di L. 3.013 miliardi.

Opera infatti una riduzione di circa **L. 450 miliardi**, arrivando a L. 2.558 miliardi.

Questa circostanza è importante, perché dimostra che la ricostruzione non è una mera sommatoria indiscriminata degli asset.

Sono state infatti considerate: passività potenziali, costi di esodo, spese di progetto, possibili sopravvenienze passive.

Il risultato finale è quindi già frutto di un tentativo di **normalizzazione prudenziale**.

PUNTO SULL' EX POST: DISTINZIONE TRA EVENTO SUCCESSIVO E VALORE SUCCESSIVAMENTE REALIZZATO

La questione dovrebbe essere affrontata attraverso una distinzione fondamentale.

Un evento successivo può essere:

a) un fatto completamente nuovo e imprevedibile alla data di riferimento della fusione;

oppure

b) un dato ricavabile successivamente, ma afferente ad un valore già presente nell'impresa.

Solo il primo deve essere necessariamente escluso dalla ricostruzione *ex ante*.

Il secondo può costituire, almeno come elemento di verifica, una prova della consistenza economica preesistente.

Nel caso concreto, il Ctu dovrebbe quindi stabilire se la successiva vendita della Nuova Banca Mediterranea abbia creato *ex novo* un valore di L. 550 miliardi oppure abbia monetizzato attività e capacità reddituali che esistevano già, in misura maggiore o minore, alla data del 31.12.1999.

CONCLUSIONE APODITTIVA DEL CTU SULLA FISIOLOGICITA' DELLE DIFFERENZE

La bozza di relazione del Ctu definisce "fisiologiche" le differenze tra:
L. 403,7 miliardi;
L. 416,7 miliardi;
L. 421,6 miliardi;
L. 423 - 463 miliardi**.**

Ma la fisiologicità di una differenza non si presume: essa deve essere spiegata.

Se il Ctu ritiene che la differenza tra L. 403,7 miliardi e L. 463 miliardi sia compatibile con una normale banda di valutazione, deve spiegare:

- quali assunzioni determinino L. 39,3 miliardi di differenza;
- quali determinino i successivi L. 40 miliardi;
- quali componenti siano certe;
- quali siano mere stime;
- quali siano già comprese nel concambio;
- quali siano ulteriori.

Diversamente, la definizione di "fisiologica" diventa una qualificazione priva di

autonoma dimostrazione quantitativa.

POSIZIONE CENTRALE DI 2,50 NON E' PROVA DI CORRETTEZZA

La circostanza che 2,50 si trovi nella banda 2,37-2,58 non può assumere valenza probatoria autonoma.

Un valore può trovarsi al centro di un intervallo costruito su presupposti errati.

La questione preliminare è quindi la correttezza delle componenti che formano la banda.

La posizione centrale è, al massimo, una caratteristica geometrica del risultato.

Non è una verifica indipendente del valore economico.

IL CTU DEVE EVITARE UNA VALUTAZIONE CIRCOLARE

Il rischio di circolarità appare particolarmente evidente quando:

- il concambio originario determina la valutazione;
- la valutazione viene ricostruita utilizzando i dati dell'operazione;
- la banda viene ricostruita sulla base dei medesimi dati;
- il concambio viene poi dichiarato congruo perché rientra nella banda.

La verifica deve invece partire da **scenari indipendenti** e la relazione dei CCttpp Rizzo e altri costituisce proprio uno di tali scenari, mentre la SOTP costituisce un secondo scenario e la metodologia originaria costituisce il terzo.

Il confronto tra questi scenari consente finalmente di applicare il **"giudizio integrato"** richiesto dalla Ecc. Corte.

RICHIESTA SPECIFICA SULLA RELAZIONE DEI CCTTPP RIZZO E ALTRI

Si chiede pertanto che il Ctu:

- riconosca espressamente la detta relazione quale **ricostruzione tecnica alternativa contenuta nel fascicolo**;
- esamini soprattutto le pagine 126 -141 della medesima;
- ricostruisca integralmente il valore di L. 2.558 miliardi;
- verifichi ogni singola voce;
- verifichi le deduzioni per L. 65 miliardi;
- verifichi gli scarti cautelativi per circa L. 450 miliardi;
- verifichi la riferibilità temporale delle singole componenti;
- elimini eventuali duplicazioni;

- determini il valore che residua dopo tali verifiche;
- indichi quale rapporto di concambio deriverebbe dal valore così verificato.

RICHIESTA SPECIFICA SULLO STOCK DI TESORERIA AFFERMATA DAL CTU MA NEGATA DALLA DIFESA DEL GRUPPO DEI SOCI DI MINORANZA DI RIFERIMENTO

Si chiede altresì che lo *stock di tesoreria* di L. 1.894 miliardi, in realtà **inesistente** per la difesa del Gruppo dei soci di minoranza di riferimento, ove ritenuto "**contabilmente**" presente, **non venga assunto senza previa verifica** né come valore economico autonomo né come mera posta neutra di raccordo.

Dovranno essere determinati:
- natura;
- origine;
- titolarità;
- debitori;
- creditori;
- valore nominale;
- valore economico;
- passività correlate;
- modalità di trasferimento;
- trattamento contabile;
- trattamento nella successiva cessione;
- eventuale incorporazione nel prezzo di L. 550 miliardi;
- eventuale duplicazione rispetto al valore del ramo;
- eventuale valore incrementale.

Solo al termine di tale verifica potrà stabilirsi se la posta sia economicamente neutra oppure no.

RICHIESTA DI RICONCILIAZIONE COMPLETA

Si chiede infine che il Ctu predisponga una vera e propria **riconciliazione** tra quattro valori**:**

A. valore risultante dalla metodologia originaria;
B. valore risultante dalla ricostruzione del Ctu per componenti;
C. valore risultante dalla relazione dei CCttpp Rizzo e altri;
D. valore risultante da una SOTP *ex ante*, depurata delle componenti che il Ctu ritenga effettivamente non conoscibili alla data di riferimento**.**

Per ciascuno dovranno essere indicate:
- attività;

- passività;
- poste di raccordo;
- benefici fiscali;
- benefici industriali;
- plusvalenze;
- minusvalenze;
- asset ceduti;
- asset trattenuti;
- stock di tesoreria;
- eventuali duplicazioni.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, la **conclusione secondo cui il rapporto di concambio di 2,50 sarebbe senz'altro immune da vizi non è risultata affatto dimostrata**.

La relazione del Ctu presenta infatti una serie di **criticità** metodologiche:

1. confonde, in alcuni passaggi, la verifica della correttezza della metodologia originaria con la verifica autonoma della congruità del risultato;

2. utilizza la banda 2,37-2,58 come elemento confermativo del concambio senza dimostrare sufficientemente l'indipendenza delle sue componenti;

3. attribuisce alla perizia ex art. 2343 c.c. una funzione di "controprova", pur riconoscendo la non omogeneità tra patrimonio netto contabile e capitale economico;

4. valorizza per componenti il patrimonio della Mediterranea ma non applica la medesima logica in modo completo alle attività rimaste presso Banca di Roma;

5. tratta lo stock di tesoreria di L. 1.894 miliardi come elemento di raccordo senza una verifica della sua sostanza economica;

6. considera *ex post* il valore realizzato dalla successiva cessione senza verificare adeguatamente se tale realizzo rappresentasse la monetizzazione di un valore già esistente;

7. definisce "fisiologiche" differenze di valore che necessitano invece di una puntuale spiegazione quantitativa;

8. non sottopone ad adeguato confronto la ricostruzione contenuta nella relazione dei CCttpp Rizzo e altri;

9. non elabora una vera analisi di sensibilità idonea a stabilire come le diverse assunzioni incidano sul rapporto di concambio.

ISTANZA FINALE

Per tutte le ragioni esposte si chiede che il Ctu, nel rispondere al quesito n. 3, **non si limiti a confermare il rapporto di concambio di 2,50**, ma sottoponga alla Ecc. Corte una pluralità di scenari quantitativi alternativi.

In particolare, si chiede che siano sottoposti alla Ecc. Corte almeno:

A. lo scenario derivante dai criteri originariamente adottati dagli advisor;

B. lo scenario derivante dalla ricostruzione patrimoniale complessiva effettuata dal Ctu;

C. lo scenario derivante dalla **Sum-of-the-Parts**;

D. lo scenario derivante dalla relazione dei CCttpp Rizzo e altri**, previa** verifica analitica delle sue componenti e previa eliminazione di eventuali duplicazioni;

E. uno scenario SOTP "*ex ante*", nel quale siano considerate esclusivamente le componenti economicamente esistenti o ragionevolmente conoscibili al 31.12.1999;

F. uno scenario intermedio e prudenziale, nel quale siano recepite esclusivamente le componenti sulle quali sia raggiunta una sufficiente certezza documentale.

Per ciascuno scenario dovrà essere indicato:

- valore complessivo della Banca Mediterranea;
- valore per azione;
- valore della Banca di Roma;
- rapporto di concambio risultante;
- componenti incluse;
- componenti escluse;
- passività correlate;
- benefici fiscali e industriali;
- trattamento dello stock di tesoreria;
- trattamento degli asset successivamente ceduti;
- eventuali duplicazioni;
- grado di certezza delle singole componenti.

Solo una simile rappresentazione consentirà alla Corte di esercitare effettivamente il proprio giudizio sul **rapporto di concambio immune da vizi**, anziché limitarsi a prendere atto della sostanziale conferma della metodologia originaria.

La relazione dei CCttpp Rizzo e altri, in tale prospettiva, deve essere considerata non come una verità indiscutibile, né come una semplice critica di parte, ma come un

concreto scenario valutativo alternativo, fondato su una ricostruzione analitica per componenti e corroborato, per taluni suoi presupposti, dalle risultanze dei bilanci anche della Banca di Roma.

Proprio il fatto che la stessa Banca di Roma abbia dichiarato, in occasione della fusione con il Banco di Sicilia, di avere adottato quale **approccio valutativo principale la *"somma delle parti"*** rende particolarmente difficile sostenere che tale metodologia sia, in quanto tale, estranea o incompatibile con la valutazione di una fusione bancaria.

Il punto decisivo, dunque, non è stabilire quale metodologia debba essere astrattamente preferita. Il punto è verificare **quanto valesse realmente** la Banca Mediterranea al 31.12.1999**,** quali componenti di quel valore siano confluite in Banca di Roma, quali siano rimaste nella sua disponibilità, quali siano state successivamente monetizzate e, soprattutto, **quale parte di quel valore sia stata effettivamente riconosciuta ai soci di minoranza attraverso il concambio**.

In tale verifica lo *stock di tesoreria* di L. 1.894 miliardi, supposto dal **SOLO** Ctu e in maniera avulsa dal legittimo compendio istruttorio raccolto, le attività trattenute da Banca di Roma, la successiva cessione della Nuova Banca Mediterranea e la ricostruzione dei CCtttpp Rizzo e altri costituiscono elementi che non possono essere neutralizzati mediante mere qualificazioni contabili o temporali, ma devono essere oggetto di una puntuale e trasparente riconciliazione economica.

Quadratura contabile e congruità economica sono concetti diversi.

Ed è precisamente questa distinzione che il quesito n.3 della Corte **impone** di verificare**.**

- - - - -

Le presenti osservazioni vengono trasmesse dall'avv. ... Rosania e dall'avv. ... Pesacane.

Potenza, 21.09.2026

f.to avv. Rosania
f.to avv. Pesacane
anche per i consulenti tecnici di parte nominati